

**ARBITRATO SOCIETARIO E ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE
IN AMBITO SOCIETARIO : LA TEORIA C.D. “DEL DOPPIO BINARIO”
TROVA AUTOREVOLE SOSTEGNO.**

di Tomaso Galletto (*)

Sommario: 1. Premessa.- 2. Il dibattito sulla sopravvivenza dell’arbitrato di diritto comune in ambito societario ed il disorientamento degli operatori.- 3. Il primo dilemma: la sorte delle clausole compromissorie preesistenti alla riforma.- 4. Il secondo dilemma: l’ammissibilità o meno di clausole compromissorie di diritto comune nel nuovo diritto societario. - 5. La recente pronuncia della Corte di Appello di Torino in senso favorevole alla teoria c.d. “del doppio binario”. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Il serrato dibattito che si è sviluppato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, sulla sopravvivenza o meno dell’arbitrato di diritto comune in materia societaria si è recentemente arricchito di due pronunce della Corte di Appello di Torino, di segno opposto, che costituiscono - a quanto consta – le uniche decisioni edite di secondo grado nella materia considerata.

Entrambe le pronunce hanno già trovato risalto nelle riviste ed hanno, come è ovvio, suscitato reazioni diametralmente opposte, a seconda dell’orientamento dei commentatori.

Per la verità, le due pronunce affrontano la questione da punti di vista non esattamente sovrapponibili: la prima di esse, infatti, ha riguardo alla sorte delle preesistenti clausole compromissorie non conformi al nuovo modello introdotto dalla riforma, mentre la seconda affronta direttamente la questione relativa alla ammissibilità o meno della introduzione, post-riforma, di clausole compromissorie statutarie non coerenti con il modello introdotto dalla riforma stessa.

(*) Avvocato. Vice-Presidente della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea. Docente nell’Università di Genova.

Entrambe le richiamate pronunce sono pregevoli, ma la più innovativa è certamente quella che prende decisamente posizione in favore della ammissibilità dell'arbitrato di diritto comune (sia esso rituale o irrituale) nell'ambito delle controversie endosocietarie.

Per meglio comprendere la rilevanza, anche ai fini pratici, di quest'ultima decisione conviene accennare brevemente al dibattito in corso nella materia considerata.

2. Il dibattito sulla sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune in ambito societario ed il disorientamento degli operatori.

La specifica disciplina introdotta in tema di arbitrato societario dagli artt. 34 – 36 del D.lgs. n. 5/2003 ha posto, con immediatezza, la questione relativa alla sopravvivenza o meno dell'arbitrato di diritto comune per la soluzione di controversie endosocietarie.

L'art. 34 del citato decreto, infatti, prevede al suo primo comma che gli atti costitutivi delle società (ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) possano prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie endosocietarie, purché l'oggetto di esse riguardi diritti disponibili.

Al secondo comma della menzionata disposizione, peraltro, si prevede che la clausola compromissoria debba conferire a pena di nullità il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

La relazione illustrativa al D.lgs. 5/2003, inoltre, sul punto afferma che la formulazione del testo contribuisce *“alla creazione di una compiuta species arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico (naturalmente ultrattivo anche in materia societaria), comprendendo numerose opzioni di rango processuale che appaiono assolutamente funzionali alla promozione della cultura dell'arbitrato endosocietario”*.

Tanto la formulazione del testo legislativo, quanto la relazione illustrativa sul punto, hanno consentito il formarsi di due diversi orientamenti rispetto ai quali è inevitabilmente conseguito il disorientamento degli operatori.

Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, il nuovo modello di arbitrato societario introdotto dalla riforma sarebbe impeditivo del ricorso all'arbitrato di diritto comune nella materia considerata; in altri termini le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale potrebbero essere devolute ad arbitri soltanto in presenza di clausole compromissorie statutarie in tutto conformi alla disciplina introdotta dalla novella.

L'inammissibilità dell'arbitrato di diritto comune in materia, peraltro, non si estenderebbe all'ipotesi di arbitrato disciplinato da compromesso, sulla scorta della specifica indicazione in tal senso rinvenibile nella relazione illustrativa.

Secondo altro orientamento, per la verità meno diffuso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, invece, l'ultrattività dell'arbitrato di diritto comune in materia societaria non sarebbe affatto esclusa dalla novella, nell'ambito della quale il modello di arbitrato ivi previsto costituirebbe una facoltà, il cui esercizio consentirebbe di poter beneficiare delle peculiarità della nuova disciplina arbitrale (ad esempio la facoltà per gli arbitri di sospendere l'efficacia delle deliberazioni assembleari impugnate).

La questione relativa alla ultrattività o meno dell'arbitrato di diritto comune in materia societaria, già in sé complessa, suscita a sua volta l'ulteriore interrogativo sulla sorte delle clausole compromissorie contenute in atti costitutivi e/o statuti di società preesistenti alla riforma.

3. Il primo dilemma: la sorte delle clausole compromissorie preesistenti alla riforma.

Una delle più delicate questioni che si sono poste al momento della entrata in vigore della riforma riguarda la sorte delle clausole compromissorie statutarie già contenute negli statuti sociali vigenti al 31.12.2003.

La questione, che è strettamente correlata a quella relativa alla ammissibilità o meno di un arbitrato di diritto comune nella materia, ha già formato oggetto di diverse soluzioni in sede giurisprudenziale e trova divisa anche la dottrina. Il punto nodale risiede nella interpretazione dell'art. 34, comma, 2 del D.lgs. 5/2003 a mente del quale la clausola compromissoria deve, a pena di nullità, conferire il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.

Come è noto, la quasi totalità delle clausole compromissorie preesistenti alla riforma prevede invece che il potere di nomina degli arbitri sia, almeno quale prima opzione, attribuito alle parti. Se le parti non vi provvedono o il terzo a cui eventualmente tale nomina fosse demandata non adempie l'incarico, la nomina è demandata al Presidente del Tribunale *ex art. 810 c.p.c.*. Sono per converso rarissime le clausole compromissorie che demandano la scelta di tutti gli arbitri ad un terzo, estraneo alle parti, e normalmente tali clausole si riferiscono ad arbitrati con pluralità di parti, in cui non sarebbe possibile (o sarebbe oltremodo complesso) che ciascuna parte provveda alla nomina di un arbitro di propria elezione.

La esplicita previsione di nullità delle clausole compromissorie statutarie che non conferiscano il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società ha indotto molti commentatori a ritenere che le clausole compromissorie statutarie preesistenti alla riforma e che si ponessero in conflitto con la citata previsione normativa siano colpite da invalidità sopravvenuta, quantomeno a decorrere dal termine ultimo (30 settembre 2004) entro il quale le società (diverse dalle cooperative) dovevano uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili ai sensi dell'art. 223-*bis* disp.att. cod. civ..

Anche nella giurisprudenza si registra una maggioranza di opinioni nel senso della incompatibilità con l'attuale disciplina delle preesistenti clausole compromissorie statutarie che non prevedono il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società (Trib. Catania, 26.11.2004, in *Corr. giur.*, 2005, 8, 1131; per un caso di nullità della clausola per mancato adeguamento all'art. 34 d. lgs. 5/2003, si veda anche: Trib. Latina, 22.6.2004, in *Le società*, 2005, 1, 93).

Non mancano tuttavia opinioni divergenti, rinvenibili anche nella giurisprudenza, secondo cui la nullità comminata dall'art. 34, comma 2, alle clausole compromissorie statutarie che non devolvano la nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società riguarderebbe soltanto le clausole deliberate successivamente all'entrata in vigore della riforma, essendo quindi le clausole preesistenti a quest'ultima destinate a sopravvivere sia pure nei limiti di efficacia loro riconosciuta dalle norme previgenti (Trib. Udine, 4.11.2004, in *Le società*, 2005, 6, 777).

Secondo questa interpretazione, in altri termini, dal mancato adeguamento delle clausole compromissorie statutarie preesistenti alla riforma alle previsioni inderogabili introdotte in tema di nomina degli arbitri conseguirebbe la sopravvivenza di tali clausole con riferimento all'arbitrato di diritto comune, nei limiti in cui la materia societaria era da ritenersi arbitrabile secondo la precedente disciplina (Trib. Genova, 7.3.2005 in *Foro Pad.*, 2005, I, 491).

Nell'ambito della tesi maggioritaria, che sostiene invece la sopravvenuta invalidità delle clausole compromissorie difformi dal modello legale relativamente alla modalità di nomina degli arbitri, si riscontra peraltro una disomogeneità di opinioni in ordine agli effetti che conseguono alla ritenuta incompatibilità sopravvenuta di tali clausole.

Alla tesi radicale della nullità sopravvenuta di tali clausole, con conseguente devoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria, si contrappone una diversa tesi, variamente articolata, che ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 cod. civ. (Trib. Torino, 27.9.2004, in *Dir. e prat. soc.*, 2005, 10, 80; la decisione è stata peraltro riformata da App. Torino, 4.8.2006 di cui infra).

Quest'ultima soluzione, che certamente risulta coerente con il *favor arbitrati* che sembra essere stata la ragione ispiratrice della riforma processuale in parte qua, è a sua volta articolata in due diversi modelli argomentativi.

Secondo una prima ipotesi alla nullità della previsione della nomina degli arbitri difforme da quanto previsto dall'art. 34, comma 2, potrebbe ovviarsi, in applicazione dell'art. 1419, 2° comma, cod. civ., sostituendo la regola statutaria che attribuisce alle parti la nomina degli arbitri con la previsione *ex lege* e ritenendosi altresì che l'intervento del Presidente del Tribunale per la nomina degli arbitri, previsto per il caso in cui il soggetto designato non provveda, possa avvenire mediante applicazione dell'art. 810 c.p.c.

Una diversa e alternativa ipotesi prevede invece, non ritenendosi applicabile il secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. perché non esiste una norma imperativa compiutamente formulata che possa sostituirsi alla previsione nulla, che la soluzione vada ricercata nell'ambito dell'art. 1419, 1° comma, cod. civ., salvaguardando la volontà delle parti in ordine alla devoluzione ad arbitrato delle controversie e sopperendosi alla lacuna derivante dalla nullità della previsione di nomina degli arbitri difforme dal modello legislativo attraverso l'applicazione analogica della disciplina dettata per l'arbitrato comune dall'art. 809, comma 3, c.p.c. a mente del quale, in difetto di determinazione convenzionale delle parti sul numero e sulla modalità di nomina degli arbitri, a ciò provvede in via sostitutiva il Presidente del Tribunale.

La questione relativa alla sorte delle clausole compromissorie non adeguate al nuovo modello legale, con specifico riferimento alle modalità di nomina degli arbitri, è assai delicata e non è possibile una sua approfondita trattazione nei limiti del presente commento; è importante peraltro sottolineare come la tesi della nullità radicale della clausola sembra porsi in contrasto con le finalità della novella legislativa perché aderendo ad essa la volontà pattizia di devolvere ad arbitri la controversia verrebbe travolta *ex post* per effetto di una norma che è stata introdotta con l'intento opposto, e cioè quello di superare le difficoltà che la presenza di una clausola binaria di devoluzione ad arbitri di controversie societarie ha da sempre sollevato.

In questo quadro, connotato da opinioni anche radicalmente divergenti, si colloca la prima delle due decisioni della Corte di Appello di Torino alle quali si è fatto cenno.

Chiamata a pronunciarsi sulla sorte di una clausola compromissoria statutaria non adeguata al disposto dell'art. 34, 2° comma, del D.lgs. 5/2003 la Corte di Appello (App. Torino 4.8.2006, in *Giur. It.* 2007, sez. dir. comm., 398 e ss.) ha ritenuto che essa sia viziata da nullità sopravvenuta, escludendo altresì l'adeguamento automatico alle nuove disposizioni in tema di nomina degli arbitri in assenza di una norma imperativa specifica che assicuri l'automatica sostituzione della disposizione nulla.

Per la verità la citata decisione si incentra più sugli aspetti relativi ai limiti temporali dell'adeguamento delle clausole statutarie difformi dal modello legale inderogabile, piuttosto che sulle questioni relative alla ultrattività dell'arbitrato comune in materia societaria.

Quanto al primo profilo la decisione condivisibilmente esclude il differimento del termine temporale per l'adeguamento alla data prevista per il 30.9.2004 con riferimento alle norme di diritto sostanziale di cui al D.lgs. 6/2003, mentre quanto al secondo profilo esclude in radice la possibilità dell'arbitrato comune in materia societaria *post* riforma, senza peraltro affrontare approfonditamente l'argomento.

La richiamata decisione, quindi, si iscrive nel filone maggioritario della giurisprudenza che interpreta la novella nel senso preclusivo della sopravvivenza dell'arbitrato comune.

4. Il secondo dilemma: l'ammissibilità o meno di clausole compromissorie di diritto comune nel nuovo diritto societario.

Come si è in precedenza già evidenziato, il cuore del problema posto dalla novella è comunque non tanto (o comunque non soltanto) quello relativo alla sopravvivenza, e in quali limiti, delle clausole compromissorie preesistenti alla riforma, quanto quello, più generale, relativo alla possibilità per l'autonomia privata di prevedere l'inserimento *post* riforma negli atti costitutivi di società di clausole compromissorie difformi dal nuovo modello legale.

Pur dovendosi dare atto che la tesi della inammissibilità dell'arbitrato societario discendente da clausola compromissoria difforme dal modello individuato dal legislatore della riforma ha trovato autorevoli sostenitori in dottrina ed è prevalentemente accolta dalla giurisprudenza, deve tuttavia osservarsi che molteplici elementi di valutazione sembrano invece deporre in senso contrario.

Un primo elemento di valutazione, certamente non dirimente ma assai significativo, si desume dalla stessa relazione illustrativa al decreto legislativo in commento, la quale ha cura di precisare che il modello dell'arbitrato codicistico sopravvive anche in materia societaria. E' stato infatti autorevolmente osservato che se è vero che l'opinione del legislatore non è rilevante se non trova riscontro nell'oggettività della norma elaborata, essa certamente costituisce un elemento importante di interpretazione qualora il testo normativo non offra concreti elementi di valutazione in senso contrario all'opinione espressa dal legislatore. Non sono rinvenibili nel testo legislativo in commento concreti indizi che disattendano la richiamata opinione contenuta nella relazione illustrativa, secondo cui l'arbitrato di diritto comune sarebbe naturalmente ultrattivo anche in materia societaria. Del resto, l'interpretazione che ritiene il nuovo modello arbitrale in materia societaria non già esclusivo, ma concorrente con quello tradizionale sembra essere la più coerente con i criteri contenuti nella legge-delega 3 ottobre 2001 n. 366 nella quale, all'art. 12, comma 3, il Governo veniva incaricato di prevedere nella riforma la possibilità di previsione negli statuti di clausole compromissorie anche in deroga agli artt. 806 e 808 c.p.c.. L'intenzione del legislatore delegante sembra quindi essere stata chiara nel senso di consentire un ampliamento oggettivo della materia arbitrabile nell'ambito delle controversie societarie, allo scopo di incrementare il ricorso all'arbitrato e non certamente di limitarne l'utilizzabilità, come avverrebbe se si privilegiasse la tesi della sopravvenuta inammissibilità dell'arbitrato di diritto comune.

Anche la sicura sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune derivante da compromesso depone nel senso di ritenere consentita l'arbitrabilità delle controversie societarie secondo l'ordinario modello codicistico, dal momento che apparirebbe illogico e contraddittorio consentire in materia societaria un arbitrato di diritto comune derivante da compromesso e nel contempo negare tale possibilità sulla base di una clausola compromissoria.

Un ulteriore indice nel senso della possibile sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune è rinvenibile nella disposizione contenuta all'art. 34, comma 2, secondo cui *“Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'art. 34, l'intervento di terzi (...) è ammesso (...)”*. Dalla disposizione testé riprodotta sembra emergere con sufficiente chiarezza che il legislatore ha avuto in mente la possibilità della sopravvivenza di arbitrati societari di diritto comune, perché altrimenti non risulterebbe comprensibile la precisazione secondo cui (unicamente, ndr) nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'art. 34 è ammesso l'intervento di terzi nei limiti indicati.

Alla luce delle considerazioni che precedono trova conforto la tesi secondo cui la presenza di una clausola compromissoria statutaria difforme dal modello prefigurato dalla riforma non rende di per sé inammissibile l'arbitrabilità della controversia, ma impedisce di conseguire i vantaggi derivanti dalla nuova normativa.

In altri termini, può ragionevolmente ritenersi che una clausola compromissoria statutaria difforme dal modello della riforma consenta l'esperibilità di un arbitrato di diritto comune nei limiti sino ad oggi pacificamente ammessi dalla dottrina e dalla giurisprudenza; tali limiti, come è noto, riguarderanno, tra l'altro, l'inammissibilità di un arbitrato fondato su clausola binaria nell'ipotesi di controversia coinvolgente più di due parti, l'impossibilità per gli arbitri di conoscere, neppure incidentalmente, questioni non compromettibili, la discussa arbitrabilità delle impugnative di delibere assembleari, la certa impossibilità per gli arbitri di sospendere l'efficacia delle deliberazioni assembleari la cui validità possa formare oggetto di arbitrato, l'inammissibilità dell'intervento di terzi, ivi compresi i soci, nel procedimento arbitrale e così via (ma la recente riforma dell'arbitrato di diritto comune, introdotta con D.Lgs. 40/2006, ha notevolmente ampliato le facoltà degli arbitri e delle parti).

Ulteriore elemento di riflessione in tema di sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune in materia societaria è costituito dalla esclusione dall'ambito di applicazione del nuovo modello di arbitrato societario delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'art. 2325-bis del codice civile (art. 34, comma 1, della riforma).

Senza entrare nel merito dell'opzione del legislatore delegato, che non sembra trovare peraltro supporto nella legge-delega, non può sostenersi, senza sollevarsi il rilievo di una possibile illegittimità costituzionale, che nell'ambito delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sia comunque inammissibile il ricorso all'arbitrato di diritto comune.

5. La recente pronuncia della Corte di Appello di Torino in senso favorevole alla teoria c.d. “del doppio binario”.

La seconda e più recente decisione della Corte di Appello di Torino (App. Torino, 8.3.2007, pubblicata in *Giur. It.* 2007, sez. dir. comm., 906 e ss.) offre molteplici profili di interesse.

Essa, intanto, riguarda un procedimento disciplinare introdotto su iniziativa del Pubblico Ministero nei confronti di un notaio che aveva rogato un atto costitutivo di una società in accomandita semplice contenente clausola compromissoria che prevedeva la nomina di due dei tre arbitri da parte dei soci contendenti, anziché da un soggetto estraneo alla società come richiesto (secondo il PM) a pena di nullità dall'art. 34, 2° comma, del D.lgs. 5/2003.

In altri termini il notaio era stato incolpato di aver formato un atto nullo, in violazione delle pertinenti disposizioni della legge notarile.

Sotto questo profilo la decisione è prova evidente, in sé ed indipendentemente dalla soluzione nel merito, del grave disorientamento che si è ingenerato negli operatori del diritto per effetto della novella in punto arbitrato endosocietario.

Altro profilo di interesse risiede nella natura dell'arbitrato previsto dalla clausola compromissoria esaminata dalla Corte, che riguardava indiscutibilmente un arbitrato irrituale, sulla cui sopravvivenza in materia societaria si è dubitato.

L'aspetto certamente più interessante della decisione, peraltro, risiede nella decisa ed argomentata presa di posizione della Corte in favore della sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune in materia endosocietaria.

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di Appello di Torino è nitido e persuasivo.

Secondo la Corte occorre prendere le mosse dalla constatazione che il procedimento arbitrale previsto dagli artt. 34 e seguenti del D.lgs. 5/2003 costituisce un distinto tipo di procedimento in sé concluso, di cui sono riprova l'espreso richiamo di talune norme che disciplinano il giudizio arbitrale di diritto comune.

A tale prima, condivisibile affermazione può affiancarsi quella, già in precedenza ricordata, desumibile dalla stessa relazione illustrativa che ha avuto cura di precisare da un lato la connotazione di compiuta *species* del nuovo modello introdotto e dall'altro la naturale ultrattività dell'arbitrato di diritto comune nella materia considerata.

Rileva ancora la Corte che nulla nella nuova disciplina autorizza l'interprete ad attribuire al nuovo modello arbitrale natura di rito esclusivo, impeditivo del ricorso all'arbitrato di diritto comune.

Anche questo secondo passaggio argomentativo è condivisibile, alla luce delle argomentazioni già in precedenza sviluppate (*sub* §4).

Ad esse può aggiungersi la constatazione che effettivamente la soluzione propugnata dalla Corte è la più coerente rispetto agli obiettivi posti con la legge-delega, la quale assegnava al legislatore delegato il compito di “prevedere la possibilità” di clausole compromissorie anche in deroga agli artt. 806 e 808 del codice di procedura civile, intendendo in tal modo ampliare l’autonomia negoziale delle parti e non limitarla, come invece avverrebbe seguendo l’opposta tesi della inderogabilità del modello arbitrale offerto dal legislatore della riforma.

Ancora, e significativamente, la Corte sottolinea quello che sembra essere il più corretto approccio alla delicata questione in esame.

Occorre avere riguardo, infatti, alla volontà delle parti quale si desume dal tenore della clausola compromissoria.

Se l’opzione delle parti è per un arbitrato endosocietario di diritto comune, e di ciò è indice la modalità prevista per la nomina degli arbitri, difforme da quella del nuovo modello, un problema di nullità della clausola ha motivo di porsi non in ragione della inammissibilità dell’arbitrato di diritto comune, ma semmai in ragione della inammissibile commistione tra i due modelli (ad esempio si prevede una clausola compromissoria c.d. “binaria” ma nel contempo si affida agli arbitri il potere di sospendere l’efficacia delle deliberazioni assembleari impugnate, potere che è previsto soltanto nel nuovo modello arbitrale).

Ne consegue che risulta confortata dalla più volte citata decisione la tesi secondo cui l’opzione per l’arbitrato di diritto comune in materia societaria non è di per sé preclusa dalla novella, ma l’esercizio di tale opzione consente l’arbitrabilità della controversia nei limiti in cui ciò è consentito senza avvalersi delle previsioni agevolative inserite con il nuovo modello arbitrale.

La Corte, infine, affronta la questione relativa alla ammissibilità dell’arbitrato irrituale in materia endosocietaria e, sulla base anche degli indici desumibili dalla stessa novella legislativa, la risolve positivamente.

6. Considerazioni conclusive.

Le considerazioni che precedono consentono di rilevare che il dibattito sulla ammissibilità dell’arbitrato di diritto comune in materia societaria si è arricchito, per effetto della più volte richiamata decisione della Corte di Appello di Torino, di interessanti spunti di riflessione.

La recente riforma dell’arbitrato di cui al D.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 ha inoltre profondamente innovato anche il procedimento di arbitrato di diritto comune, con un significativo avvicinamento al modello societario.

In questa prospettiva la decisa opzione per la cosiddetta teoria del “doppio binario” in tema di arbitrabilità delle controversie endosocietarie assume ancora maggior rilievo, in quanto alcune delle peculiarità tipiche dell’arbitrato comune e che mal si attagliavano alla materia societaria sono almeno in parte superate dalla novella processuale, rendendo così più interessante, di quanto lo fosse in passato, l’eventuale opzione per l’arbitrato di diritto comune anche nella materia societaria.

Come si è in precedenza rilevato, del resto, l’obiettivo della riforma in materia di arbitrato societario era quello di offrire agli operatori un modello affidabile per la soluzione di controversie che, per loro natura, trovavano spesso gravi ostacoli alla loro arbitrabilità nella disciplina di diritto comune.

Il legislatore voleva quindi offrire agli operatori uno strumento in più e non limitare l’autonomia privata.

In questo senso la soluzione offerta dalla Corte di Appello di Torino sembra andare nella direzione auspicata dal legislatore, contribuendo a favorire il progresso dell’arbitrato, strumento al quale comunque il legislatore deve guardare con favore anche allo scopo di sopperire alle croniche inefficienze del sistema giudiziario.

Nota bibliografica

Le due decisioni della Corte di Appello di Torino alle quali è fatto ampio riferimento sono pubblicate rispettivamente: App. Torino 4.8.2006 in *Giur. It., Sez. Dir. Comm.* 2007, 398 con nota di S.A. CERRATO “*Un tema senza pace: le clausole arbitrali tra vecchio e nuovo diritto*” e in *Dir. Prat. Società*, 2007, 63 con commento di N. SOLDATI; App. Torino 8.3.2007 in *Giur. It., Sez. Dir. Comm.* 2007, 906 con nota di S.A. CERRATO “*Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?*”.

Tra gli interventi più recenti in materia v. CORSINI, “*La nullità della clausola compromissoria statutaria e l’esclusività del nuovo arbitrato societario*” in *Giur. Comm.* 2005, I, 809 ss.; S.A. CERRATO, “*Arbitrato societario e arbitrato di diritto comune: una convivenza ancora difficile*” in *Giur. Comm.*, 2006, II 528 ed ivi ampi richiami di dottrina e giurisprudenza; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, “*Modelli arbitrali e controversie societarie*” in *Riv. Trim. dir. e proc. Civ.* 2006, 513 e ss.; RICCIO “*La sorte delle vecchie clausole compromissorie societarie dopo l’entrata in vigore dell’art. 34, comma 2, D.Lgs n. 5/2003*”, in *Contratto e Impresa*, 2006, 5 ss.; M.BIANCHINI,

“Osservazioni in tema di (in)validità delle clausole compromissorie non adeguate alla nuova disciplina dell'arbitrato c.d. <<endo.societario>>”, in *Giur. Comm.*, 2006, I, 410 ss.; T.GALLETTO, “Arbitrato societario”, in *Codice degli Arbitrati, delle conciliazioni e di altre ADR* a cura di A. BUONFRATE e C. GIOVANNUCCI ORLANDI, Torino, 2006 465 ss.

Più in generale in tema di arbitrato societario v. ALPA G., *L'arbitrato. Profili sostanziali*, Torino, 1999; ALPA-GALLETTO (a cura di), *Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario*, Milano, 2004; ARIETA-DE SANTIS, *Diritto processuale societario*, Padova, 2004; AULETTA, *D.lgs. 17.1.2003, n. 5 – L'arbitrato (artt. 34-36)*, in *La riforma del diritto societario, Atti dei seminari tenuti nell'Auditorium della Cassa Forense in Roma, 12 maggio – 10 luglio 2003*, a cura di De Tilla-Alpa-Patti, Roma, 855; BIAVATI, *Il procedimento nell'arbitrato societario*, in *Riv. arb.*, 2003, 1, 27; BOGGIO, *Le clausole compromissorie statutarie alla luce dell'art. 34 comma 2, D.lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003*, in *Riv. arb.*, 2005, 1, 199; BOVE, *L'arbitrato nelle controversie societarie*, in www.judicium.it; CARPI, *Profili dell'arbitrato in materia di società*, in *Riv. arb.*, 2003, 3, 411; CARPI (a cura di), *Arbitrato societario*, Bologna, 2004; CHIARLONI, *Appunti sulle controversie deducibili in arbitrato societario e sulla natura del lodo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, 1, 123; CHIARLONI (diretto da), *Il nuovo processo societario*, Torino, 2004; COLANTUONI, *I procedimenti, commento agli artt. 34 – 37 del D.lgs. n. 5/2003* in *La riforma del diritto societario*, a cura di LO CASCIO, Milano, 2003; CONSOLO, *Sul “campo” dissodato della compromettibilità in arbitri*, in *Riv. arb.*, 2003, 2, 241; CORSINI, *L'arbitrato nella riforma del diritto societario*, in *Giur. it.*, 2003, 6, 1285; CORSINI, *La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 809; DE NOVA, *Controversie societarie: arbitrato societario o arbitrato di diritto comune?*, in *I contratti*, 2004, 8-9, 847; FIECCONI, *Il nuovo procedimento arbitrale societario*, in *Corr. giur.*, 2003, 7, 971; GABRIELLI, *Clausole compromissorie e statuti sociali*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 1, 85; GALLETTO, *L'arbitrato del diritto societario: cosa cambia con la riforma*, in *Foro pad.*, 2003, II, 39 ss.; GIARDINA, *L'ambito di applicazione della nuova disciplina dell'arbitrato societario*, in *Riv. arb.*, 2003, 2, 233; LUISO, *Appunti sull'arbitrato societario*, in www.judicium.it; LUISO, *Controversie societarie, clausola binaria e ruolo delle camere arbitrali nelle controversie con pluralità di parti*, relazione presentata all'incontro organizzato dalla Camera arbitrale immobiliare e generale di Venezia, 20 settembre 2001, “*L'arbitrato in materia societaria: profili giuridico – pratici*”; MALATESTA, *Revisione delle clausole compromissorie negli statuti di società di capitali*, in *Dir e prat. soc.*, 2004, 10, 20; MORELLINI, *Commento a Trib. Trento 8.4.2004*, in *Le Società*, 2004, 998; MORELLINI, *Le parti e l'oggetto dell'arbitrato: spunti di riflessione*, in *Le Società*, 2005, 1, 79; PEDRELLI, *Osservazioni in merito alla clausola compromissoria "binaria" preesistente al nuovo arbitrato societario*, nota in commento a Trib. Trento, 11.2.2004, in *Giur. merito*, 2004, 1, 1704; PICARONI, *L'arbitrato nella riforma societaria*, in *Le Società*, 2005, 4, 495; PUNZI C., *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2000; REBECCA – BARUCHELLO, *Vecchio e nuovo arbitrato societario: i due modelli a confronto*, in *Dir e prat. soc.*, 2005, 16, 38; RICCI,

Il nuovo arbitrato societario, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 6, 517; RUFFINI, *La riforma dell'arbitrato endosocietario*, in *Corr. giur.*, 2003, 11, 1524; SALAFIA, *Commento a Trib. Latina*, 22.6.2004, in *Le società*, 2005, 1, 93; SALI, *Arbitrato e riforma societaria: la nuova clausola arbitrale*, in *Nuova giur. comm.*, 2004, 1, 114; SALI, *L'arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta*, in *Giur. it.*, 2005, 2, 442; SANGIOVANNI, *Numero e modo di nomina degli arbitri tra arbitrato ordinario e arbitrato societario*, nota in commento a Trib. Catania, 26.11.2004, in *Corr. giur.*, 2005, 8, 1131; SOLDATI, *Le clausole compromissorie nelle società commerciali*, Milano, 2005; SOLDATI, *Commento a Trib. Udine*, 4.11.2004, in *Le società*, 2005, 6, 777; TEDOLDI, *Le questioni pregiudiziali di nullità nell'arbitrato rituale: dall'art. 819 c.p.c. all'arbitrato societario (art. 35, 3° comma, D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5)*, in www.judicium.it; USTICANO, *Il notaio e le clausole compromissorie*, in *Vita notarile*, 2003, 3, 1698; WEIGMAN, *Le clausole compromissorie "statutarie" nelle società di capitali*, Atti del Convegno AIA su Conciliazione e arbitrato nelle controversie societarie, Roma, 7 novembre 2002; ZUCCONI GALLI FONSECA, *La convenzione arbitrale nelle società dopo la riforma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, 3, 929; ZUCCONI GALLI FONSECA, *La compromettibilità delle impugnative di delibere assembleari dopo la riforma*, in *Riv. soc.*, 2005, 453.

In giurisprudenza in senso favorevole alla sopravvivenza dell'arbitrato di diritto comune in materia societaria v. oltre al già citato Trib. Genova 7.3.2005, Trib. Bologna 25.5.2005 in *Giur. Comm.* 2006, parte II, 509 ss.; in senso contrario Trib. Milano, 25.6.2005 e 21.10.2005 in *Giur. Comm.*, 2006, parte II, 511 ss.